SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE

Il giorno _____ presso la sede della società AERTRE S.p.A., in Treviso, Via Noalese n. 63/E

T R A

AERTRE S.p.A., con sede legale in Treviso, Via Noalese n. 63/E, in persona dell'Amministratore Delegato, Ing. Corrado Fischer, con partita IVA e codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso al n. 01899350266, di seguito denominata "**AERTRE**",

E

[...], con sede legale in […], partita IVA n. […], numero di iscrizione al Registro delle Imprese di […], in persona di […], di seguito denominato "**Subconduttore**",

Definite congiuntamente le "**Parti**", singolarmente la "**Parte**"

PREMESSO

- che AERTRE esercita, per concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la gestione dell'Aeroporto Antonio Canova di Treviso;
- che AERTRE conduce in locazione, in forza di contratto sottoscritto in data 31.03.2009 (di seguito il "**Contratto di locazione**") con la società proprietaria dell'immobile […] un immobile, composto di una zona scoperta e di un fabbricato situato in prossimità dell'aerostazione dell'Aeroporto di Treviso e precisamente in Treviso, Via Noalese 75, catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Treviso Sez. D, Fg. 6, Mapp 962, Rendita catastale […] (di seguito l'"**Immobile**");
- che il Contratto di locazione prevede all'art. 7 la facoltà di AERTRE di sublocare parte o tutto l'Immobile a soggetti terzi operanti in ambito aeroportuale, o diversamente collegati all'attività aeroportuale, come ad esempio società di autonoleggio;
- che in data […] AERTRE, in qualità di gestore aeroportuale, ha avviato una procedura selettiva aperta, ai sensi dell'art. 5.1 lettera a) della disposizione aziendale che disciplina l'affidamento delle subconcessioni, per l'assegnazione di uffici, posti auto e altri spazi - ubicati presso l'aerostazione ed i parcheggi aeroportuali e presso altre aree in prossimità dell'Aeroporto nella disponibilità di AERTRE - da destinare allo

svolgimento del servizio di noleggio autovetture senza conducente presso l'Aeroporto (di seguito la "**Gara**");

- che il Subconduttore ha presentato offerta per l'affidamento di […] spazi, collocandosi al […] posto nella graduatoria di Gara e pertanto AERTRE, con nota prot. n. […], ha disposto l'assegnazione a suo favore degli spazi;
- che l'aggiudicazione è divenuta efficace in seguito all'accertamento, con esito positivo, del possesso in capo all'assegnatario dei requisiti prescritti per la partecipazione alla Gara;
- che il Subconconduttore ha sottoscritto con AERTRE un atto di subconcessione in forza del quale condurrà spazi presso l'Aeroporto da destinare all'esercizio del servizio di noleggio autovetture senza conducente (di seguito la "**Subconcessione**");
- che AERTRE, in forza dell'assegnazione disposta nell'ambito della Gara, avente ad oggetto anche spazi ubicati presso l'Immobile, intende sublocare al Sublocatore taluni stalli auto e alcuni spazi ulteriori ad uso esclusivo, di pertinenza dell'Immobile, di cui AERTRE legittimamente dispone in forza del Contratto di Locazione, ai termini e alle condizioni contenuti nel presente Contratto;
- il Subconduttore riconosce che il presente contratto di sublocazione è collegato all'atto di subconcessione avente ad oggetto spazi aeroportuali ed è funzionalmente volto a consentire l'esercizio del servizio di autonoleggio da prestarsi presso l'Aeroporto;
- che il Subconduttore dichiara di essere in possesso di tutti i poteri per firmare il presente contratto.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra descritte si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche per il loro valore ermeneutico.

Art. 2) OGGETTO

2.1 AERTRE concede in sublocazione al Subconduttore, che accetta, i seguenti spazi, di pertinenza dell'Immobile, di seguito definiti gli "Spazi":

a) nr. […] stalli auto, individuati nella planimetria riportata nell'**Allegato A**;

b) [eventuale] nr. 1 spazio esclusivo di mq […], all'interno dell'area comune coperta

dell'Immobile, delimitato da celle divisorie, che il Subconduttore potrà adibire, a proprio onere e cura, ad uso ufficio/ripostiglio, indicato nella planimetria riportata nell'**Allegato B**.

2.2 Le Parti convengono che il Subconduttore utilizzerà gli Spazi ai fini della gestione del servizio di noleggio auto senza conducente esercitato presso l'Aeroporto di Treviso di cui alla Subconcessione. Pertanto, gli Spazi verranno adibiti esclusivamente ad attività di supporto del noleggio autovetture e furgoni. Ogni uso degli Spazi diverso da quello indicato nel presente articolo determinerà il diritto di AERTRE di pretendere l'immediata risoluzione ex art. 1456 c.c. del presente contratto, fermo il diritto di AERTRE al risarcimento di ogni danno patito.

2.3 AERTRE concederà, altresì, in uso comune i contigui servizi igienici. Tale locale verrà condiviso con le altre società di autonoleggio subconduttrici di spazi presso l'Immobile, ovvero con gli altri soggetti che, anche in futuro, utilizzeranno l'Immobile.

2.4 Il Subconduttore accetta gli Spazi nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna, impegnandosi a garantire la perfetta pulizia e manutenzione ordinaria degli stessi, oltreché ogni eventuale riparazione dovuta a danni dalla stessa provocati. Il Subconduttore si impegna, inoltre, qualora disponga di un ufficio/ripostiglio all'interno dell'Immobile, a non sovraccaricare il pavimento flottante di cui è dotato l'ufficio/ripostiglio e, in ogni caso, a non far utilizzare i servizi igienici a soggetti terzi ovvero alla propria clientela.

Art. 3) DURATA

3.1 Le Parti sono consapevoli e accettano che, in deroga a quanto previsto all'art. 27 della l. 392/1978, in considerazione del collegamento negoziale esistente con la Subconcessione, finalizzata all'esercizio di un servizio da prestarsi in ambito aeroportuale, la cui assegnazione è necessariamente transitoria in quanto conseguente a procedura selettiva, il presente contratto avrà efficacia di 3 anni, decorrenti dal 01.04.2023. Alla scadenza dei primi tre anni di efficacia, AERTRE avrà la facoltà di prorogare l'efficacia della Subconcessione, per anche per periodi frazionati, sino ad ulteriori 3 anni. In caso di proroga della Subconcessione, la durata della Sublocazione sarà conseguentemente prorogata.

3.2 Resta inteso tra le Parti che il presente contratto si risolverà automaticamente in caso

di cessazione del Contratto di Locazione, per qualsiasi causa, senza che nulla sia dovuto a titolo di risarcimento o indennizzo al Sublocatore.

3.3 In considerazione del collegamento negoziale esistente con la Subconcessione, il presente contratto si risolverà automaticamente in caso di cessazione anticipata dell'efficacia della Subconcessione, per qualsiasi causa intervenuta, rispetto alla scadenza del presente atto, senza che nulla sia dovuto a titolo di risarcimento o indennizzo al Sublocatore.

3.4 Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 3.2 e 3.3 AERTRE darà immediata comunicazione al Sublocatore circa il verificarsi della cessazione del Contratto di Locazione e della cessazione dell'efficacia della Subconcessione.

3.5 Il Sublocatore avrà facoltà di recedere dal presente contratto a mezzo comunicazione da inviare a mezzo raccomandata A/R o PEC ad AERTRE con un preavviso di almeno 12 mesi.

Art. 4) CANONE

4.1 Per l'uso degli Spazi, sarà dovuto dal Subconduttore un corrispettivo mensile pari ad € […], oltre IVA di legge per ogni stallo auto.

4.2 Ai sensi dell'art. 32 della L. 392/1978, il canone come sopra determinato sarà adeguato con decorrenza dal secondo anno, e successivamente di anno in anno, in misura pari al 75% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4.3 Resta inteso tra le Parti che il canone si riferisce esclusivamente all'ottenimento in sublocazione degli Spazi da parte del Subconduttore ai sensi del presente contratto e che, pertanto, il Subconduttore resta, altresì, tenuto al pagamento dei corrispettivi tutti previsti nella Subconcessione.

4.4 Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora risultino utilizzati da parte del Subconduttore spazi diversi e/o ulteriori rispetto agli Spazi, per ciascuno spazio diverso utilizzato abusivamente e/o in più verrà addebitato, in un'unica soluzione, l'importo corrispondente a due mesi di canone, indipendentemente dai giorni di effettivo indebito utilizzo.

4.5 AERTRE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l'applicazione dell'IVA previsto dall'art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.

Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

5.1 Il versamento del Canone dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore di AERTRE, sull'istituto bancario indicato dalla stessa, anticipatamente in due soluzioni semestrali di cui la prima al momento della sottoscrizione del contratto calcolando il canone dalla data di sottoscrizione fino al successivo 30 giugno o 31 dicembre dello stesso anno, ed entro il 15 gennaio ed il 15 luglio per le scadenze successive.

5.2 Il Subconduttore dovrà trasmettere ad AERTRE, entro i medesimi termini, copia delle disposizioni di bonifico all'istituto bancario.

5.3 AERTRE, in caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Subconduttore gli interessi di mora nella misura legale per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.

5.4 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconduttore abbia provveduto al relativo pagamento, il Subconduttore dovrà pagare a titolo di penale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, una somma pari al doppio della quota giornaliera del canone mensile. AERTRE potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo art. 6), per il pagamento della rata scaduta, dei relativi interessi e delle penali.

Art. 6) GARANZIA

6.1 Il puntuale adempimento, da parte del Subconduttore, di tutti gli obblighi discendenti dal presente contratto, ivi compreso il pagamento delle penali, è garantito dalla garanzia bancaria di primario istituto di credito presentata ad AERTRE ai sensi dell'art. 6 della Subconcessione. Tale garanzia tutela, infatti, AERTRE rispetto all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Subconcessionario/Subconduttore nei confronti della stessa AERTRE in relazione alla conduzione degli spazi affidati, collegate e/o connesse all'esercizio del servizio di autonoleggio prestato presso l'Aeroporto, nonché del pagamento di eventuali penali e di interessi di mora.

Art. 7) ASSICURAZIONI

7.1 Il Subconduttore dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia di assicurazione, di apposita assicurazione contro il rischio locativo per un limite per sinistro

non inferiore a € 2.000.000,00 e contro i rischi derivanti da responsabilità civile per i danni materiali e fisici connessi con lo svolgimento dell'attività svolta dal Subconduttore, a terzi e a loro cose (per un massimale unico per sinistro di almeno € 5.000.000,00), nonché contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), per un massimale per sinistro e per persona di almeno € 2.000.000 (due milioni), e fornire ad AERTRE, alla firma del presente contratto il relativo certificato di assicurazione. Tale certificato dovrà:

i. specificare l'attività svolta dal Subconduttore;
ii. includere l'operatività della garanzia per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di competenza;
iii. indicare come terzi sia AERTRE che la società proprietaria dell'Immobile […].

Al certificato di assicurazione dovranno essere allegate le condizioni generali e particolari della polizza. 7.2 La polizza dovrà contenere la rinuncia a qualsiasi titolo di rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti di AERTRE e della società proprietaria dell'Immobile […].

7.3 In caso di sinistro, il Subconduttore si impegna a comunicare ad AERTRE la liquidazione del danno concordata con il danneggiato.

7.4 La polizza stipulata dal Subconduttore dovrà essere di durata non inferiore ai termini del presente contratto e comunque tale da coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli Spazi assegnati. Altrimenti il Subconduttore si impegna a trasmettere ad AERTRE, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente punto 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la risoluzione del presente contratto.

7.5 La suddetta copertura assicurativa non costituisce comunque limitazione della responsabilità del Subconduttore, il quale si obbliga a dare tempestiva comunicazione ad AERTRE di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l'assunzione di qualsivoglia responsabilità per AERTRE. Il Subconduttore si impegna, altresì, a tenere indenne e manlevata AERTRE e la società proprietaria dell'Immobile […], ai sensi del successivo art. 15.

Art. 8) FORNITURE

8.1 Le Parti convengono che ogni spesa dovuta per la fornitura di corrente elettrica, acqua, gas e per le altre utenze relative agli Spazi che dovessero essere fornite per tramite diretto di AERTRE e/o della società proprietaria dell'Immobile [...], verrà rimborsata dal Subconduttore ad AERTRE dietro apposita fattura pagabile a 30 giorni. Le Parti si danno atto e accettano che le spese per le suddette utenze verranno suddivise tra le diverse società di autonoleggio presenti all'interno dell'Immobile in misura proporzionale al numero dei posti auto/Spazi concessi in Sublocazione a ciascun Subconduttore.

Art. 9) ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

9.1 Gli Spazi vengono assegnati con le caratteristiche e nello stato di fatto in cui si trovano al momento della stipula del presente atto e dovranno essere restituiti dal Subconduttore al termine della Sublocazione nel medesimo stato, salvo il deterioramento dovuto al normale uso.

9.2 Il Subconduttore dà atto che gli Spazi si trovano in buono stato di manutenzione, esenti da vizi e sono conformi all'uso convenuto.

9.3 È vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale e i marchi sociali, le cui dimensioni devono essere concordate preventivamente con AERTRE.

9.4 Il Subconduttore potrà apportare migliorie agli Spazi. In particolare, il Subconduttore si impegna sin d'ora, senza riserve ed eccezioni, ad uniformarsi ad eventuali disposizioni, emanate per iscritto da AERTRE, inerenti nuove indicazioni per l'organizzazione degli Spazi, con oneri e spese a carico del Subconduttore.

Art. 10) MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI SPAZI

10.1 Il Subconduttore dovrà, a propria cura e spese, mantenere gli Spazi assegnati in condizione di perfetta pulizia, provvedendo, altresì, alla manutenzione ordinaria, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti (con le modalità di raccolta differenziata previste dal Comune competente) e al pagamento dei relativi oneri e imposte.

10.2 Il Subconduttore sarà considerato responsabile in solido con gli altri subconduttori che utilizzano l'Immobile della carente e/o assente pulizia e manutenzione delle parti comuni qualora non imputabile direttamente al Subconduttore a fronte di prove certe che evidenzino la sua responsabilità.

10.3 La manutenzione straordinaria dell'Immobile resta in capo alla società proprietaria dell'Immobile stesso, salvo il caso di interventi resisi necessari per dolo o colpa del Subconduttore, i quali resteranno a esclusivo carico di quest'ultimo.

10.4 Qualora il Subconduttore non ottemperasse agli obblighi di manutenzione e di pulizia, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, vi potrà provvedere direttamente AERTRE, con addebito dei relativi costi ed eventuali danni al Subconduttore, maggiorati del 20% per spese di gestione, con diritto alla rivalsa sulla Garanzia di cui all'art. 6).

10.5 Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l'abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (pallets, scatoloni, contenitori di legno, seggiolini per automobili, pneumatici, catene, bombole di gas ecc.), ad eccezione degli interventi svolti nell'apposita area a ciò appositamente adibita; negli spazi esterni adiacenti all'edificio, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.

Art. 11) TRASFERIMENTI

11.1 AERTRE, per la realizzazione d'interventi di sviluppo o attinenti al migliore svolgimento del servizio di autonoleggio, potrà indicare al Subconduttore nuovi spazi in sostituzione di quelli sublocati con il presente contratto.

11.2 Il trasferimento disposto dovrà essere eseguito a cura e spese del Subconduttore senza che lo stesso abbia diritto a indennizzi o risarcimenti.

Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI

12.1 Alla cessazione dell'efficacia del presente contratto, per qualunque causa intervenuta, gli Spazi dovranno essere restituiti dal Subconduttore liberi da persone e cose, in buono stato di manutenzione, salvo il deterioramento dovuto al normale uso, ed esenti da vizi. La restituzione degli Spazi sarà attestata da verbale di riconsegna che verrà redatto tra le Parti.

12.2 Tutti gli allestimenti infrastrutturali e le attrezzature destinate al servizio di autonoleggio e qualsiasi altra miglioria o addizione apportata agli Spazi e/o all'Immobile resteranno acquisite ad AERTRE, senza che da ciò possa derivare al Sublocatore alcun diritto a compensi, rimborsi o indennizzi. È fatta comunque salva la facoltà di AERTRE di chiedere la riduzione in pristino degli Spazi, a cura e spese del Subconduttore.

12.3 In caso di ritardata e/o mancata restituzione degli Spazi, AERTRE avrà facoltà di

procedere allo sgombero coattivo ed il Sublconduttore sarà tenuto a pagare per ogni giorno di ritardo, oltre al canone, una penale pari a cinque volte la quota giornaliera del canone, nonché il risarcimento degli ulteriori danni. AERTRE potrà in ogni caso avvalersi della Garanzia di cui all'art. 6.

Art. 13) OBBLIGHI DEL SUBCONDUTTORE

13.1 L'attività all'interno degli Spazi dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'Aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.

13.2 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell'attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconduttore, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività svolta sugli Spazi.

13.3 AERTRE si impegna ad esibire, su richiesta del Subconduttore, certificazioni relative all'Immobile e al suo uso, quali, ad esempio, assicurazione e condizioni generali della polizza, SCIA, planimetrie, determinazione carico incendio, dichiarazione conformità impianti elettrici, dichiarazione conformità impianti termici, verifiche di terra, dichiarazioni conformità elettriche/termiche zona comune, piano emergenza evacuazione, CPI.

13.4 Il Subconduttore dovrà, altresì, osservare rigorosamente ogni adempimento conseguente, non solo a norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma anche alle disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da AERTRE in relazione all'esercizio dell'attività svolta presso l'Aeroporto in forza del presente contratto e della Subconcessione.

13.5 In assenza e/o non conformità delle necessarie autorizzazioni e/o in caso di mancato rispetto delle norme e disposizioni di cui al precedente punto 13.4, AERTRE potrà chiedere la risoluzione del presente contratto.

13.6 AERTRE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli Spazi e del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente contratto.

13.7 Sono, altresì, a carico del Subconduttore:

- la riparazione dei danni provocati ad AERTRE o a terzi, direttamente o indirettamente

dai dipendenti o da chiunque altro acceda all'Immobile e/o in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconduttore;

- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori;
- il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla Subconcessione.

Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'

14.1. È vietata al Subconduttore, a pena di risoluzione del presente contratto, la cessione a qualunque titolo del contratto e/o la cessione anche parziale degli Spazi. Il Subconduttore ha la facoltà di affidare la gestione operativa delle attività cui gli Spazi sono preordinati - in conformità e nel rispetto delle vigenti norme di legge - ad agenti, mandatari, affiliati o licenziatari, previa debita comunicazione ad AERTRE e previo ottenimento del relativo benestare/autorizzazione resi per iscritto di quest'ultima.

14.2 È fatto obbligo al Subconduttore di comunicare ad AERTRE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 2% del capitale sociale.

Art. 15) RESPONSABILITA'

15.1 Il Subconduttore è unico responsabile nei confronti di AERTRE (ivi compresi i suoi dipendenti), nei confronti della società proprietaria dell'Immobile […] e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività svolte sugli Spazi affidati in forza del presente contratto e si impegna a tenere manlevata e indenne AERTRE da qualsiasi pretesa o richiesta, ivi comprese quelle di risarcimento danni, avanzate dai terzi e/o dalla società proprietaria dell'Immobile […] verso AERTRE, e da qualsiasi responsabilità che venisse attribuita ad AERTRE in relazione al presente contratto e/o all'attività svolta dal Subconduttore.

15.2 Il Subconduttore esonera, altresì, AERTRE da ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che possano derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall'interruzione delle forniture/utenze.

15.3 Il Subconduttore sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio di AERTRE e/o della società proprietaria dell'Immobile […] e/o di terzi, determinato dall'uso improprio degli Spazi e/o da dolo o colpa del Subconduttore. Qualora si verifichi un danno di tal specie, riconducibile all'operato delle società

subconduttrici dell'Immobile, e risulti impossibile individuarne il responsabile, i costi di ripristino e gli oneri risarcitori verranno addebitati a tutte delle società subconduttrici dell'Immobile in misura proporzionale al numero dei posti auto/Spazi concessi a ciascuna di esse.

15.4 Il Subconduttore è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione, prevenzione incendi.

15.5 AERTRE non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconduttore o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconduttore (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere AERTRE manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità connessa.

Art. 16) RISOLUZIONE

16.1 Oltre ai casi già previsti in altri articoli del presente contratto, AERTRE avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., oltre al pagamento delle pattuite penali e dell'eventuale maggior danno, nelle ipotesi di:

a) mancato o ritardato pagamento, per un periodo superiore ai 30 giorni dalla scadenza prevista nel presente contratto, anche di una sola rata del canone;

b) mancato o ritardato pagamento, per un periodo superiore ai 30 giorni, anche di una sola rata delle spese per le forniture di cui all'art. 8;

c) mancata o ritardata esecuzione delle attività di pulizia, smaltimento rifiuti e manutenzione a carico del Subconduttore;

d) mancata presentazione e/o adeguamento della Garanzia di cui all'art. 6;

e) mancata presentazione e/o adeguamento delle polizze assicurative di cui all'art. 7;

f) mancato adempimento agli obblighi a carico del Subconduttore di cui all'art. 13;

16.2 Il presente contratto si risolverà di diritto, inoltre, nel caso di cessazione dell'efficacia, per qualsiasi causa intervenuta, del contratto di locazione corrente tra AERTRE e la società proprietaria dell'Immobile […] relativa all'Immobile. In tale caso non sarà dovuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, fatta salva la restituzione al Subconduttore della quota parte del canone già corrisposta e relativa ai giorni di sublocazione effettivamente non goduti.

Art. 17) DIRITTI DI VISITA

17.1 Dalla data della comunicazione della cessazione del rapporto e fino alla data di riconsegna degli Spazi, la società proprietaria dell'Immobile […] e/o AERTRE potranno ispezionare e far visitare i locali dalle ore 14.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi da eventuali futuri conduttori o da propri tecnici accompagnati e presentati, con preavviso telefonico al Subconduttore di almeno 48 ore.

Art. 18) MODIFICHE E CLAUSOLA DI PREVALENZA

18.1 Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dalle Parti, a pena di nullità.

18.2. Il presente contratto prevale e annulla, risolvendolo automaticamente alla data di decorrenza di cui all'art. 3, ogni eventuale precedente accordo tra le Parti avente analogo oggetto.

Art. 19) FORO COMPETENTE

19.1 Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto - a titolo esemplificativo in relazione alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione - sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Art. 20) SPESE DI REGISTRAZIONE

20.1 Le spese di registrazione del presente contratto, oltre alle relative spese accessorie, sono a carico della Parti in misura della metà.

Art. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY

21.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Reg. UE 2016/679, le Parti si obbligano reciprocamente a trattare i rispettivi dati personali per finalità collegate all'adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali e amministrative derivanti dall'esecuzione del presente atto, fornendo adeguata informativa privacy all'altra parte.

21.5 Per i trattamenti effettuati da AERTRE, Titolare è la società stessa e l'informativa privacy è consultabile al sito https://my.trevisoairport.it/privacy/ (Informativa privacy Vettori aerei, subconcessionari e altri clienti).

Art. 22) MODELLO 231

22.1 Il Subconduttore dichiara e dà atto di conoscere integralmente il codice etico di AERTRE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di risoluzione del presente contratto, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorirela commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensie per gli effetti dell'art. 1381 c.c. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi tipo.

In fede a quanto sopra, il presente contratto, redatto in doppio originale, viene firmato dai contraenti.

AERTRE S.p.A. Il Subconduttore

_____ _____

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:
Art. 2) OGGETTO; Art. 3) DURATA; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO; Art. 6) GARANZIA; Art. 7) ASSICURAZIONI; Art. 9) ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI; Art. 10) MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI SPAZI; Art. 11) TRASFERIMENTI; Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 13) OBBLIGHI DEL SUBCONDUTTORE; Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'; Art. 15) RESPONSABILITA'; Art. 16) RISOLUZIONE; Art. 18) MODIFICHE E CLAUSOLA DI PREVALENZA; Art. 19) FORO COMPETENTE.

AERTRE S.p.A. Il Subconduttore

_____ _____

Allegato A

PLANIMETRIA STALLI AUTO

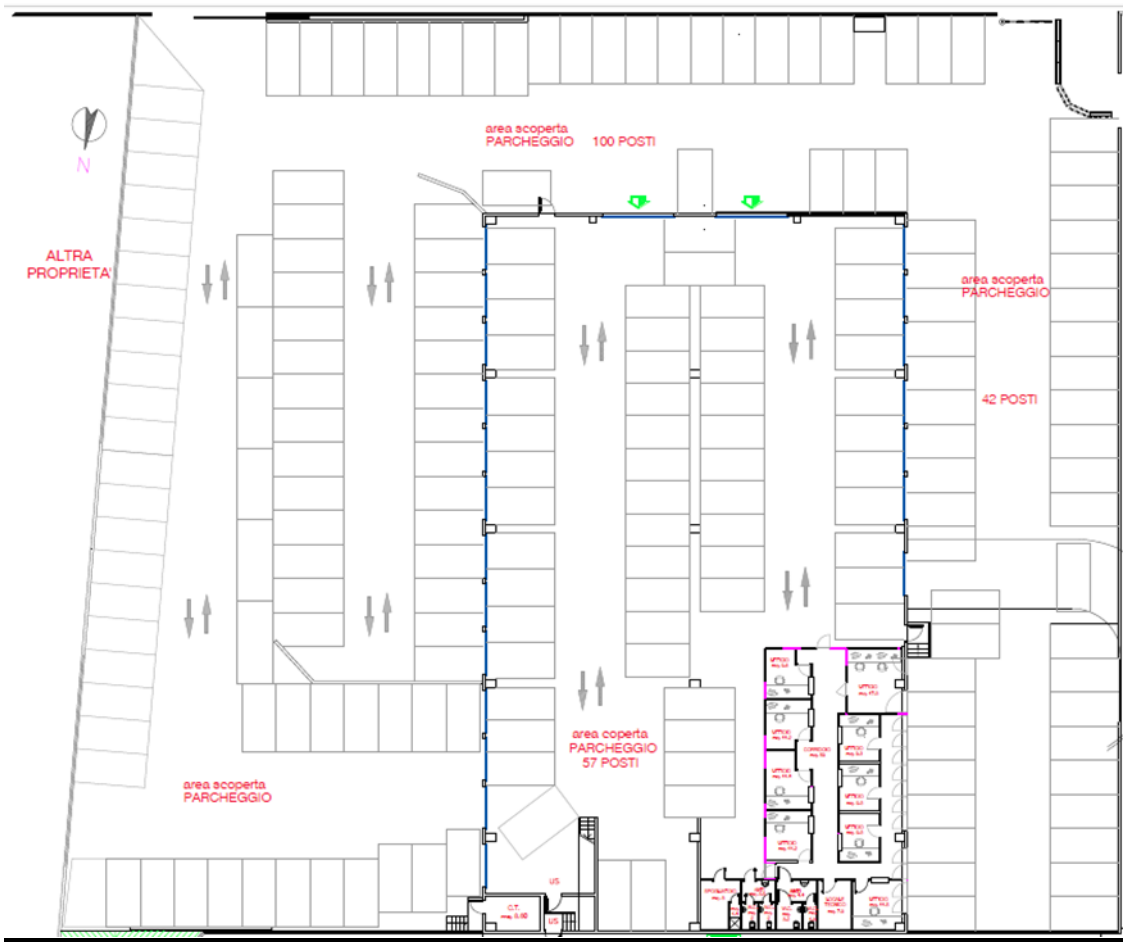

Allegato B
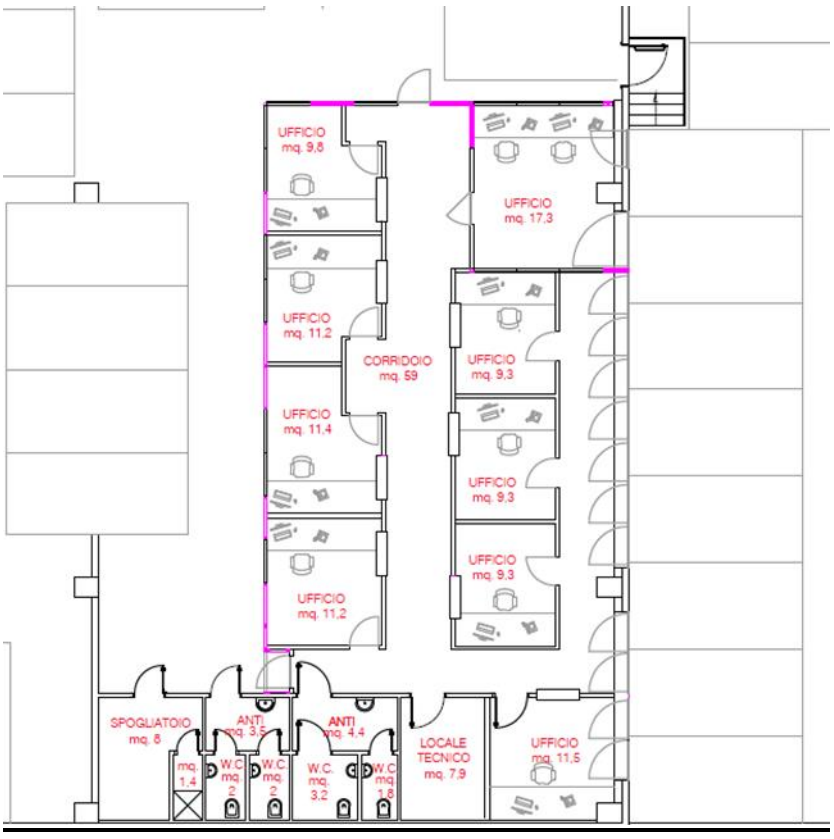
PLANIMETRIA ALTRI SPAZI